

COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

PROVINCIA DI L'AQUILA



Via Benedetta snc – 67020 Santo Stefano di Sessanio

Tel 0862.89203

Fax 0862.89662

sito internet: www.comunesantostefanodisessanio.aq.it



I Borghi
più belli
d'Italia

Club di Prodotto art. 23 Statuto ANCI

AVVISO DI PAGAMENTO SALDO IMU e TASI ANNO 2019

Come noto, entro il prossimo 16 dicembre è necessario provvedere al pagamento del saldo IMU e TASI per la corrente annualità, nella misura del 50% dei tributi dovuti per l'anno 2019, secondo le modalità di seguito indicate, qualora l'importo corrispondente all'intera annualità non sia stato già versato alla scadenza della prima rata di acconto (17/06/2019).

A. Ai fini della quantificazione del saldo IMU/TASI, occorre moltiplicare la base imponibile, determinata secondo le modalità di cui alla successiva **lettera B)**, per le aliquote fissate per l'anno 2019 e di cui ai seguenti quadri sinottici;

IMU

- | |
|--|
| 1. 0,40 per cento per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze; |
| 2. 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti |
| 3. 0,76 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |

DETRAZIONE: € 200,00 di base ed € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sino ad un massimo di € 400,00.

TASI

- | |
|---|
| 1. 0,1 per cento per abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9); |
| 2. 0,1 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti |
| 3. 0,1 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |

B. Per il calcolo della base imponibile ai fini IMU e TASI, è necessario procedere secondo le modalità di seguito indicate:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** si moltiplica la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, per i seguenti moltiplicatori:
 - **160** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A (escluso la categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
 - **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria D/5;
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 ;

Esempio determinazione base imponibile fabbricati:

Rendita catastale x 1,05 x Moltiplicatore

- **Terreni agricoli:** con decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 4, Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che i terreni agricoli, situati in Comuni classificati montani dall'Istat, siano esenti dal pagamento dell'IMU. Il Comune di Santo Stefano di Sessanio risulta classificato totalmente montano, pertanto il versamento dell'IMU sui terreni agricoli relativo all'anno 2019, non è dovuto.
- **Aree fabbricabili:** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.10.2012 il valore delle aree

edificabili è stato determinato nella misura di € 7,50 al mq.

- **Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati:** il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, a quella di acquisizione, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992 smi;
- **Fabbricati non censiti al catasto:** la base imponibile è determinata con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti in catasto (Rendita presunta).

La **base imponibile** è **ridotta del 50 per cento** nelle seguenti ipotesi:

- Fabbri
• **Fabbricati di interesse storico o artistico**, di cui all'art. 10, D.Lgs. 42/2004 smi;
- **Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (CAUSE DIVERSE DAL SISMA 2009)**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Si rammenta in merito che, in base alle previsioni di cui all'art. 4, comma 5-octies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, i **fabbricati** ubicati nelle zone **colpite dal sisma del 6 aprile 2009**, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto **inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria** fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi. Inoltre, a mente di quanto stabilito dal comma 448, della Legge 190/2014, con decorrenza dall'esercizio 2015 **sono parimenti esenti dall'applicazione della TASI** di cui all'art. 1, commi 639 e ss, Legge 147/2013, i **fabbricati**, ubicati nelle zone colpite dal sisma, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto **inagibili** e ciò sino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi.

Per i fabbricati che hanno riconseguito l'agibilità sismica nel corso dell'esercizio 2019, l'IMU e la TASI sono dovute per il periodo successivo alla data di fine lavori ovvero a quella di agibilità in corso d'opera, se antecedente.

C. Il versamento del saldo, pari, come suesposto, al 50% di IMU e TASI, quantificati secondo i sopra riportati criteri di calcolo, può essere eseguito a mezzo di modello F24, utilizzando il codice catastale del Comune di Santo Stefano di Sessanio I360, ed i seguenti codici tributo:

3912	<u>IMU - Abitazione principale e relative pertinenze (Comune)</u>
3913	<u>IMU - Fabbri • Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune)</u>
3914	<u>IMU - Terreni (Comune)</u>
3916	<u>IMU - Aree Fabbri • Cabili (Comune)</u>
3918	<u>IMU - Altri fabbricati (Comune)</u>
3925	<u>IMU - Fabbri • classificati nel gruppo catastale D (Stato)</u>
3930	<u>IMU - Fabbri • classificati nel gruppo catastale D (Incremento Comune)</u>
3958	<u>TASI- Abitazione principale e relative pertinenze</u>
3959	<u>TASI - Fabbri • rurali ad uso strumentale</u>
3960	<u>TASI - Aree Fabbri • Cabili</u>
3961	<u>TASI - Altri fabbricati</u>

Nella ipotesi in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili di autonome obbligazioni tributarie. L'occupante versa la TASI nella misura del 10%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; detta ultima previsione trova applicazione anche con riferimento agli occupanti degli alloggi di M.A.P. Non è necessario eseguire alcun versamento se il tributo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'annualità di riferimento risulta pari o inferiore all'importo di 2 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi, sito in Via Benedetta s.n.c., al numero telefonico 0862/89203, ovvero all'indirizzo mail istituzionale anagrafe@comunesantostefanodisessanio.aq.it.

Santo Stefano di Sessanio, 10/12/2019

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Maria Cesidia Sericola